



Roma, 17 dicembre 2010

Segreteria Federale
Circolare n. **83/2010**

A

- SOCIETÀ AFFILIATE
- ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI
- UFFICIALI DI GARA

LORO INDIRIZZI

OGGETTO:

Regolamento Organico federale modifiche agli artt. 14 e 31 commi 5, 10, 11, 12 e 13
--

In allegato si trasmettono le modifiche al Regolamento Organico federale indicate in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

REGOLAMENTO ORGANICO

modifiche agli artt. 14 e 31, commi 5, 10, 11, 12 e 13
(approvate dalla Giunta Nazionale del CONI il 16 dicembre 2010)

Articolo 14 – Diritti delle Società e Associazioni Sportive

- 14.1 I diritti delle Società e Associazioni Sportive sono indicati dall'art. 3.3.1 del vigente Statuto federale.
- 14.2 Oltre a quanto previsto all'Art. 14.1 del presente regolamento, in presenza di atleti trasferiti nei Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, essi concorreranno alla formazione dei voti Assemblea e ai Titoli sia per la Società Militare che per la Società di provenienza, o per altra società cui abbiano inteso tesserarsi, secondo la seguente disposizione: i punti e i titoli originati da piazzamenti individuali spetteranno interamente ai gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, i punti e i titoli originati da partecipazione a squadre spetteranno interamente alle Società di provenienza o alla società cui abbiano inteso tesserarsi.

Articolo 31 – Il tesseramento

- 31.1 Per svolgere attività federale i tesserati devono essere muniti della tessera FITARCO, valida per l'anno in corso, rilasciata in favore degli interessati secondo le modalità di cui al presente articolo ed alle disposizioni emanate dagli Organi federali.
- 31.2 **Procedura per il tesseramento** – Le Associazioni affiliate provvedono a tesserare nuovi iscritti secondo la procedura telematica. L'Associazione provvede direttamente a registrare tutti i dati relativi al nuovo tesserato, secondo le procedure attuative emanate annualmente dal Consiglio Federale e deve tenere a disposizione nella sede sociale la relativa documentazione cartacea, da esibire alla Federazione su espressa richiesta. I nuovi tesseramenti possono avvenire in ogni momento dell'anno. Le domande di tesseramento devono essere firmate dall'atleta richiedente e, qualora minorenni, da chi ne esercita la potestà genitoriale, oltre che dal legale rappresentante societario.
- 31.3 **Validità del tesseramento** - Il tesseramento con la FITARCO, decorre dalla data del versamento in c/c postale della relativa quota, e ha validità annuale, in coincidenza con l'anno sportivo (1 Gennaio - 31 Dicembre). Entro il 31 Ottobre di ciascun anno le Associazioni affiliate devono provvedere al ritesseramento dei propri soci in coincidenza con la riaffiliazione, nei medesimi termini e modalità della stessa, come previsto al precedente Art. 10. Alla scadenza del termine di tesseramento, se non è stato rinnovato, l'interessato non potrà esercitare alcuna attività sportiva federale.
- 31.3.1 Il tesserato che è soggetto a provvedimento di esclusione, debitamente motivato, da parte della propria società, non può far parte, a qualsiasi titolo, di altra società affiliata alla FITARCO, per un periodo di 12 mesi successivi al provvedimento di esclusione. Il tesserato escluso deve comunque sanare le proprie eventuali posizioni debitorie prima di potersi nuovamente tesserare.
- 31.3.2 Il tesserato che receda, a qualsiasi titolo, dalla propria società di appartenenza, salvo le ipotesi di svincolo e di trasferimento previste per gli atleti dal presente Regolamento, non può costituire né far parte di nuovi o già esistenti società sportive affiliate per i 12 mesi successivi alla data del recesso. Il tesserato receduto dovrà comunque sanare le proprie eventuali posizioni debitorie prima di potersi nuovamente tesserare.
- 31.3.3 La società è tenuta a comunicare alla FITARCO l'atto di esclusione o di recesso del tesserato, al fine di vigilare sull'ottemperanza delle disposizioni sopra stabilite.
- 31.3.4 Trascorsi i 12 mesi, l'escluso e il receduto possono iscriversi ad altra società o costituire una nuova, versando, oltre al tesseramento una quota fissata annualmente dal Consiglio Federale nelle procedure attuative del tesseramento.
- 31.4 **Tessera Federale** - La tessera federale è valida per la partecipazione all'attività federale nelle diverse specialità, classi, categorie e ruoli; per gli Atleti agonisti e non agonisti deve essere accompagnata dal "FITARCO PASS". In caso di distruzione o di smarrimento della tessera federale, l'interessato potrà richiedere alla FITARCO il rilascio di un duplicato previa specifica domanda e pagamento di una tassa pari alla metà della quota di tesseramento prevista per l'anno in cui è richiesto il duplicato.
- 31.5 **Unicità del tesseramento** - Ogni individuo può essere tesserato alla FITARCO da un solo Affiliato.
Derogano alla presente disposizione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3.1.4 dello Statuto Federale, i tesserati che entrino a far parte di un Gruppo sportivo delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, i quali possono chiedere di mantenere l'iscrizione con la società di provenienza o di essere tesserati anche per un'altra società, dando così luogo a un doppio tesseramento.
- 31.6 **Trasferimenti di Società** - Il trasferimento da un'Associazione all'altra può essere richiesto sia nel periodo di riaffiliazione (dal 1° al 31 ottobre), sia una sola volta in qualunque momento dell'anno; se richiesto nel periodo di riaffiliazione non deve essere versata alcuna tassa; al di fuori del periodo di riaffiliazione la società presso cui l'atleta si trasferisce deve versare una tassa di trasferimento pari ad € 100; l'atleta, che nel corso di validità del vincolo quadriennale in favore della propria Associazione, desidera trasferirsi ad un'altra deve, preventivamente, ottenere il nulla osta da parte dell'Associazione stessa. Nel caso di diniego del nulla osta, l'interessato ha facoltà di appellarsi al Consiglio Federale il quale, ricorrendo gravi e giustificati motivi, può autorizzare il trasferimento anche in assenza di nulla osta.

- 31.7 Il trasferimento di società deve essere effettuato per via telematica secondo le procedure attuative del tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.
Qualora entro la fine del mese in cui è stato richiesto il trasferimento l'operazione telematica da parte della società di destinazione dell'atleta non è stata conclusa o non risulta versata la tassa di trasferimento stabilita dal Consiglio Federale, si attua lo stato di "sospensione" dell'attività del tesserato, con il blocco delle gare.
Il passaggio di società ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di trasferimento.
- 31.8 L'atleta che abbia cambiato residenza, in caso di rifiuto da parte dell'Associazione di appartenenza, può richiedere direttamente al Consiglio Federale il nulla osta per il tesseramento ad altra Associazione, che abbia sede nelle vicinanze del Comune di nuova residenza. In tutti i casi di trasferimento ad altra Associazione l'atleta mantiene la classe e la categoria di merito acquisite. I titoli acquisiti, ai fini dell'attribuzione dei voti assembleari, verranno assegnati alla società di appartenenza dell'atleta al momento del loro conseguimento.
- 31.9 **Vincolo quadriennale** - Il vincolo quadriennale previsto dallo Statuto nei confronti dell'Associazione di appartenenza ha efficacia dal primo giorno di tesseramento per quell'Associazione fino al termine del terzo anno sportivo successivo ed è indipendente dal quadriennio Olimpico e dai passaggi di classe.
Al termine del quadriennio il vincolo avrà validità annuale nel caso di tesseramento con la stessa società. Nel caso di tesseramento con altra società il tesseramento stesso sarà soggetto a vincolo quadriennale.
- 31.10 **Iscrizione agli Albi per Tecnici e Ufficiali di gara.** ~~In ragione dell'Art. 3, comma 11, dello Statuto, i Tecnici e gli Ufficiali di gara sottoscrivono la propria richiesta di iscrizione nei rispettivi Albi, contestualmente alla domanda di iscrizione al corso di qualificazione specifico. L'iscrizione all'albo decorre dal momento del superamento dell'esame. Il mantenimento dell'iscrizione all'albo per i Tecnici è sottoposto al ritesseramento annuale degli stessi alla FITARCO e al pagamento della specifica tassa deliberata annualmente dal Consiglio Federale. Il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli Ufficiali di gara è sottoposto alle disposizioni specifiche previste dai regolamenti degli Ufficiali di gara.~~
Il Collegio Giudici di Gara - In ottemperanza all'Art. 3, c.11 dello Statuto Federale, è istituito il Collegio Giudici di Gara, che ha sede in Roma presso la Fitarco, con lo scopo di tesserare, reclutare, organizzare, formare e designare i Giudici di Gara, disciplinandone l'attività e curando l'esatta applicazione dei Regolamenti di gara. All'attuazione delle funzioni attribuite al Collegio dei Giudici di Gara e al funzionamento del Collegio stesso provvede la Commissione Ufficiali di Gara.
- 31.11 **Il tesseramento dei Giudici di Gara - I Giudici di Gara sono inquadrati con autonomia operativa e disciplinare nel Collegio Giudici di Gara previo tesseramento diretto allo stesso e iscrizione nell'Albo degli Ufficiali di Gara. Le procedure relative al tesseramento dei Giudici di Gara e delle altre figure previste dal Regolamento Ufficiali di Gara, sono annualmente deliberate dal Consiglio Federale. I Giudici di Gara che intendono gareggiare come atleti, pur nei limiti delle norme che li riguardano, sono obbligati a un secondo tesseramento con una Società affiliata.**
- 31.12 **Iscrizioni all'Albo Ufficiali di Gara - Gli Ufficiali di Gara (Giudici di Gara e Direttori dei Tiri) sottoscrivono la propria richiesta d'iscrizione all'Albo Ufficiali di gara, contestualmente alla domanda d'iscrizione allo specifico corso di qualifica. Il Consiglio Federale, preso atto del superamento dell'esame di qualifica, delibera la prima iscrizione del tesserato all'Albo Ufficiali di gara. Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli Ufficiali di gara è subordinato a specifiche disposizioni previste dal Regolamento degli Ufficiali di gara.**
- 3.13 **Il tesseramento dei Tecnici - I tesserati sottoscrivono la propria richiesta d'iscrizione all'Albo dei Tecnici Federali, contestualmente alla domanda d'iscrizione allo specifico corso di qualifica. Il Consiglio Federale, preso atto del superamento dell'esame di qualifica, delibera la prima iscrizione del tesserato all'Albo dei Tecnici Federali. Il mantenimento dell'iscrizione all'Albo per i Tecnici è subordinato al loro ritesseramento annuale alla FITARCO e al pagamento di una tassa, deliberata annualmente dal Consiglio Federale.**